

Anche per il 2015, gli enti sportivi (associazioni e società sportive) sono interessati da rilevanti novità, che vanno a regolamentare alcune situazioni e fattispecie per le quali si avvertiva da tempo la necessità di un intervento del legislatore.

La presente circolare fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nella Legge di stabilità 2015, nel Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e riporta gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in tema di sponsorizzazioni sportive.

Per chiarezza espositiva, la circolare è divisa in 4 paragrafi, ciascuno dei quali esamina le novità ritenute più interessanti per gli enti sportivi.

RASSEGNA NORMATIVA

1. ASD: AUMENTATA LA SOGLIA DEI 516,46 EURO

Obbligo di tracciabilità riservato alle transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro

La Legge di stabilità 2015 interviene sulla disciplina in tema di tracciabilità delle transazioni per enti e associazioni, portando a 1.000 euro la soglia per la quale vi è l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie (non più i 516,46 euro).

Dal 1° gennaio 2015, la soglia per la tracciabilità delle operazioni previste per le associazioni ed enti si sono allineate agli importi richiamati dalla normativa antiriciclaggio per tutte le movimentazioni di denaro contante.

La regolamentazione precedente - Ai sensi della Legge 133/1999 *“i pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 516,46 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”*.

Tutti i versamenti e i pagamenti di importo superiore a 516,46 euro da parte di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche dovevano pertanto passare su un apposito conto corrente bancario, oppure dovevano essere effettuate in modo da poter dare evidenza del soggetto erogante o del soggetto percipiente.

L'inosservanza della disposizione in oggetto comportava la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, (che, come noto, delinea l'apposito regime fiscale di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche), nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro).

La regolamentazione attuale - A seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015, il nuovo limite previsto per la tracciabilità delle operazioni è pari a 1.000 euro.

Pertanto, ogni associazione o ente che debba effettuare una transazione in denaro di **importo pari o superiore** alla suddetta somma, deve ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili (come espressamente

stabilisce la disciplina antiriciclaggio), in modo da consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (così come previsto dalla Legge 133/1999).

Qualora siano disattese le disposizioni richiamate, le sanzioni irrogabili sono sia quelle previste dalla disciplina fiscale sia quelle previste dalla disciplina antiriciclaggio.

Pertanto, l'ente o l'associazione, potrà vedersi irrogare le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria da 258,23 a 2.065,83 euro e perdita della possibilità di poter beneficiare del regime fiscale di favore di cui alla Legge 398/1991;
- sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, ai sensi dell'articolo 58 D.Lgs. 231/2007 (disciplina antiriciclaggio).

Chiaramente le maggiori difficoltà di applicazione della vigente normativa saranno connesse all'individuazione delle fattispecie nelle quali **l'operazione può ritenersi frazionata.**

2. MODIFICA AL REGIME DI DETRAZIONE FORFETARIO DELLE SPONSORIZZAZIONI

L'art. 29 del *decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175*, rubricato "*Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione*", modifica la disciplina della detrazione IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell'ambito del regime forfetario recato dall'art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il citato regime forfetario IVA stabilisce, in via generale, la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista, invece, una percentuale ridotta di detrazione forfetizzata pari a un terzo.

Anteriormente alle modifica introdotta dall'art. 29 del *decreto*, la percentuale di detrazione forfetizzata era stabilita per le operazioni di sponsorizzazione nella misura pari al 10 per cento.

La modifica normativa apportata dal citato art. 29, ha ricondotto le medesime **operazioni di sponsorizzazioni nella regola generale della forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento.**

Tale modifica - intervenendo solo sulla disciplina della forfetizzazione per le prestazioni di sponsorizzazione - ha lasciato inalterate le altre previsioni contenute nell'art. 74, sesto comma, del d.PR n. 633 del 1972, sia relativamente ai soggetti destinatari del regime, sia con riguardo alle diverse modalità applicative che tale regime presenta rispetto alle differenti categorie di soggetti beneficiari.

In particolare, sono ammessi all'esercizio dell'opzione per le disposizioni di favore di cui alla legge n. 398 del 1991 e, quindi, in presenza di tale opzione, applicano il regime forfetario IVA, i seguenti soggetti:

- le associazioni e le società sportive dilettantistiche (v. art. 1 della legge n. 398 del 1991 e art. 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002);
- le associazioni senza fini di lucro e pro loco.

Il regime forfetario IVA presenta un differente ambito applicativo a seconda che lo stesso venga adottato dagli enti con opzione per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991 ovvero dagli esercenti attività di intrattenimento.

ENTI SPORTIVI CON OPZIONE PER LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

Tali soggetti applicano il regime forfetario IVA, in relazione a tutti i proventi (derivanti anche da attività diverse da quelle di intrattenimento) conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali e, quindi, in relazione anche ai proventi relativi a prestazioni di pubblicità.

Per tali proventi l'Amministrazione finanziaria ha chiarito (cfr. Circolari n. 165 del 2000, par. 3.1, e n. 21 del 22 aprile 2003, par. 3.1.2) che, in assenza di una specifica previsione nell'ambito della disposizione di cui all'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, gli stessi godono della detrazione del 50 per cento stabilita in via generale dalla stessa disposizione.

Pertanto, prima della modifica introdotta dall'art. 29 del decreto, gli enti in parola applicavano la forfetizzazione della detrazione IVA distinguendo le prestazioni di pubblicità (detrazione forfetizzata del 50 per cento) da quelle di sponsorizzazione (detrazione forfetizzata del 10 per cento).

Nei settori di operatività di tali soggetti (in particolare, nel settore dello sport dilettantistico) si sono manifestate incertezze applicative ed intrinseche difficoltà nel distinguere le prestazioni di pubblicità e le prestazioni di sponsorizzazione, sia in ragione delle particolari modalità promozionali con cui vengono rese nel contesto delle attività e degli eventi istituzionali (ad es. sportivi), sia in ragione del contenuto degli atti negoziali adottati dalle parti.

Come chiarito dalla relazione illustrativa all'art. 29 del decreto, la previsione di un'unica percentuale (50 per cento) di detrazione forfetaria per le operazioni di sponsorizzazione e di pubblicità, è stata adottata proprio con particolare riferimento ai soggetti che optano per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, in un'ottica di semplificazione e di riduzione delle sopra evidenziate incertezze applicative causate dalla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione.

A seguito della modifica introdotta, pertanto, per gli enti sportivi la distinzione tra le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione non è più necessaria, **in quanto la percentuale di detrazione forfetizzata è uniformata nella misura del 50 per cento.**

3. CERTIFICAZIONE UNICA 2015

In attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella L. 11.3.2014 n. 23, con il DLgs. 21.11.2014 n. 175, entrato in vigore il 13.12.2014, sono state previste numerose semplificazioni di adempimenti tributari.

Di seguito si analizza la disposizione relativa:

- ai modelli 730 precompilati dall'Agenzia delle Entrate;
- ai dati da per l'invio della **Certificazione Unica**.

PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI 730 DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

GLI ARTT. 1 - 5 DEL DLGS. 175/2014 PREVEDONO LA PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI 730 DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- a decorrere dal 2015, in via sperimentale;

- utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi.

Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti:

- in via telematica;
- **entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.**

Pertanto, le certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2014 devono essere:

- consegnate ai contribuenti entro il 2.3.2015 (poiché il 28.2.2015 cade di sabato);
- trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2015 (in quanto il 7.3.2015 cade di sabato).

NUOVA "CERTIFICAZIONE UNICA"

Al fine di agevolare l'adempimento in esame, l'Agenzia delle Entrate sta predisponendo la nuova "Certificazione Unica" (CU), relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora certificati mediante il modello CUD;
- ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ad alcuni redditi diversi (es. compensi di lavoro autonomo occasionale **e per attività sportiva dilettantistica**), finora certificati in forma "libera".

In pratica, la nuova Certificazione Unica ha un "ambito di applicazione" analogo al modello 770 Semplificato.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni in esame non sembra però sostitutiva degli obblighi dichiarativi nell'ambito dei modelli 770, la cui disciplina non viene modificata.

REGIME SANZIONATORIO

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata viene prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

4. SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: IL CONTRATTO AIUTA LA SOCIETA'

Un contratto circostanziato è fondamentale ai fini della deducibilità delle spese di pubblicità

L'esistenza di un contratto dettagliato evidenzia il diritto del contribuente a portare in deduzione i costi sostenuti per la sponsorizzazione di un'associazione sportiva dilettantistica. È quanto emerge dalla **sentenza n. 182/03/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona**.

La controversia nasce dalla notifica di alcuni avvisi di accertamento conseguenti al disconoscimento, su segnalazione della Guardia di finanza, dei costi sostenuti dalla società contribuente per la sponsorizzazione un'associazione sportiva dilettantistica.

L'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, ma ha messo in dubbio la sussistenza dei requisiti, richiesti dall'articolo 109 del TUIR, per la deducibilità; dubbio che è stato fugato dai giudici tributari di Cremona, aditi dalla contribuente.

Il Collegio giudicante, contrariamente alle richieste dell'Ufficio, ha ritenuto alquanto dettagliato il **contratto** allegato al ricorso in ordine all'oggetto della sponsorizzazione, tenuto conto del fatto che un articolo del contratto stesso **ha specificato** i servizi della sponsorizzante e le modalità di divulgazione pubblicitaria del marchio (ossia a mezzo stampa, televisione, inserzione sui giornali, locandine, cartelloni pubblicitari a bordo campo, etc.).

Oltre all'analitica descrizione della modalità di divulgazione pubblicitaria, il Collegio ha ritenuto rilevante, ai fini dell'accoglimento del ricorso, **il materiale fotografico** prodotto dalla contribuente in quanto **indicativo dell'inerenza** all'attività di impresa della sponsorizzante delle prestazioni svolte. *"Pertanto", ritiene il Collegio giudicante, "ricorre qui la fattispecie dell'art. 90 comma 8 legge 289/2002 che prevede che il corrispettivo in favore di associazioni sportive dilettantistiche costituisce per il soggetto erogante fino ad un importo non superiore a € 200.000 spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del soggetto beneficiario deducibile ai sensi dell'art. 108 comma 2 primo periodo del TUIR".*

In conclusione l'accertamento in discussione è stato annullato.

Roma, 7 gennaio 2015

**Coordinatore Centro Studi Polo Confederale
Luca Scarpa**